



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 comma 1 del T.D.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione, la presente tabella reca l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, e **deve essere esposta in un luogo ben visibile**, in tutte le sale da biliardo o da gioco, negli altri esercizi pubblici e nei circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco od alla installazione di apparecchi da gioco della città e Provincia di Lucca. A tutela del pubblico interesse, **DISPONE:**

SONO VIETATI I SEGUENTI GIOCHI:

GIOCO CON O SENZA CARTE

Albero imperiale - Al nove - Asso sbarazzino - Baccarat - Banco di faraone - Banco fallito - Bassetta o Taglio o Camuffo - Bazzica - Bel tre - Berlino - Bastia o Maus - Bianca o Della Bianca - Bigliardino inglese - Biribizzo - Briscola francese - Bullina - Carosello - Cassetta - Cavallini - Cavatina - Chemin de fer o Cincina - Cinquantotto - Concia o Concinina - Conchin - Croce - Cucù - Dadi - Della rossa - Del più e del meno - Diritto - Dodici - Domino - Ecartè - Erbetta o Mazzetto - Faraone - Fante di picche - Fiera - Gibellino - Goffo o Goffetto - Lanzicheneco e Lanzinetto - Lotteria mercantile - Macao - Maos - Mazzetto - Mercante in fiera - Morre - Nove - Nove piattello - Nove cartelle e dieci cartelle - Indovinello - Orologio - Pariglia - Passa o manca dieci - Passatella o tocco - Pesca - Pichet - Pitocchetto - Poker - Primera - Piattello - Piccolo con dare - Primavera - Quaranta - Quindici - Ramino - Riffa - Rollina - Roulette - Scala quaranta con rientro - Scassaquindici - Sette e mezzo - Sfera gigante - Spilli - Stoppa - Testa o croce - Tornello - Tre campanelle - Tre carte - Tre ditali - Tre noci - Tre pipe - Trenta - Trentasei o Turchinetto - Trentuno - Tombola - Tomello o Pirla - Tre campanelle - Undici e mezzo - Ventuno - Viroto - Zecchinetta e Toppa - Zurlo - Texas Hold'em (*ad eccezione dei casi espressamente autorizzati ai sensi dell' art. 88 TULPS*)

BIGLIARDO

Baccarat con birillo - Battifondo o Banco - Bazzica - Biliardino inglese, francese, russo o turco - Biglia all'angolo delle buche - Biliardo a trottola - Bismark - Bricchetta - Bill ball - Buchette - Campanello - Carrettello o Lumaca - Giardinetto - Gioco del tre e del nove - Macao - Parigina - Ponte - Rossa e bianca - Rossa e nera - Trucco inglese.

Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

GIOCO D'AZZARDO

Ai sensi dell'art. 721 del Codice penale, sono **giochi d'azzardo** quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura di valore superiore ai limiti fissati dalla Legge, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo.

Sono vietati, inoltre, tutti gli altri giochi di qualsiasi specie non compresi nella presente tabella, che presentino caratteristiche simili ai giochi sopra indicati.

SCOMMESSE

E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. nel rispetto delle specifiche modalità di raccolta. E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on line da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero di soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI MINORI

- A tutela dei diritti e dell'integrità psichica e morale dei minori, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo suscettibili per le immagini riprodotte di nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini o adolescenti, sia che partecipino al gioco o che ne siano spettatori.
- Sugli apparecchi a congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 6, dovrà essere esposto il cartello di divieto di partecipazione al gioco ai minori di anni 18, l'utilizzo delle altre tipologie di apparecchi è vietato ai minori di anni 16.
- Gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 7 possono distribuire esclusivamente premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diverse specie.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. non può avvenire prima delle ore 10,00.

Per ottemperare alle prescrizioni imposte, gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

ULTERIORI OBBLIGHI

E' FATTO OBBLIGO di esporre all'ingresso dei locali, targhe riportanti il materiale informativo predisposto dall' ASL relativamente ai rischi correlati al gioco ed ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio.

E' FATTO OBBLIGO di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di vincita

(qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, questi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell' AAMS, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

La presente tabella, i cartelli indicanti i divieti relativi alle scommesse e al gioco per i minori, devono essere esposti e ben visibili, nel pubblico esercizio ed in tutte le sale od ambienti nei quali si è autorizzati a tenere giochi leciti.

Le violazioni delle prescrizioni imposte nella presente tabella nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S. da parte di chi abbia ottenuto l'autorizzazione ex art. 86 e/o 88 TULPS saranno sanzionate ai sensi degli arti. 17bis e 17 ter del T. U .L.P .S.

Lucca, 03 novembre 2015

IL QUESTORE
Ciarambino

